

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2012
296/2012/R/EEL

APPROVAZIONE DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE PER L'ANNO 2004, RELATIVO ALLA SOCIETÀ AIM VICENZA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione 96/04 (di seguito: l'Allegato A alla deliberazione 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007 n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07;

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08;
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2009 ARG/elt 163/09;
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2010 ARG/elt 48/10;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2011 ARG/elt 65/11;
- la comunicazione del 28 giugno 2012 dell’Autorità alla società AIM Vicenza S.p.A. delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 019673).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1, del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire lo scostamento dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3, del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione 96/04:
 - a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49, del Testo integrato;
 - b. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell’Autorità, nonché per l’organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l’Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l’attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.1, dell’Allegato A alla deliberazione 96/04, con comunicazione del 30 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 00194 del 5 gennaio 2005), la società AIM Vicenza S.p.A. ha presentato istanza di partecipazione al regime di PSA;
- ai sensi del comma 3.2, dell’Allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha istituito un’apposita Commissione di esperti per la verifica dell’ammissibilità dell’istanza sopra richiamata e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
- con comunicazione all’Autorità del 20 luglio 2010 (prot. Autorità 027147 del 28 luglio 2010), la società AIM Vicenza S.p.A. ha riformulato l’istanza al regime di perequazione specifica aziendale ed ha accettato la metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall’Autorità per il completamento dell’attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.4, dell’Allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha comunicato all’Autorità, in data 20 febbraio 2012 (prot. Autorità n. 05800 del 24

febbraio 2012), le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità dell'istanza della società AIM Vicenza S.p.A. ;

- ai fini del calcolo dello scostamento massimo ammissibile di cui al comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa, nelle risultanze di cui al precedente alinea, ha preso a riferimento un ricavo ammesso perequato che tenesse conto dell'acquisto, avvenuto nel corso del 2003, da parte di AIM Vicenza S.p.A. del ramo di distribuzione elettrica di Enel Distribuzione S.p.A. ;
- ai sensi dell'articolo 9, del Testo integrato, la società AIM Vicenza S.p.A. ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 016899 del 3 agosto 2005);
- la Cassa ha comunicato, all'Autorità, l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza della società AIM Vicenza S.p.A. per l'anno 2004 (prot. Autorità 016726 del 9 giugno 2008);
- ai sensi del comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, in data 15 marzo 2012, l'Autorità ha comunicato, alla società AIM Vicenza S.p.A., l'ammissione al regime di perequazione specifica aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità 07903);
- con comunicazione del 30 marzo 2012 (prot. Autorità n. 010797 del 5 aprile 2012), la società AIM Vicenza S.p.A. ha fatto pervenire all'Autorità e alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7, dell'allegato A alla deliberazione 96/04;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del dPR 244/01, con comunicazione del 23 maggio 2012 (prot. Autorità 015495), l'Autorità ha comunicato, alla società AIM Vicenza S.p.A., l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
- ai sensi del comma 5.5, dell'allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha comunicato, all'Autorità, in data 16 maggio 2012, gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza della società AIM Vicenza S.p.A. (prot. Autorità n. 014961 del 17 maggio 2012);
- ai sensi del comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, l'Autorità ha comunicato, alla società AIM Vicenza S.p.A., il Csa definitivo in data 28 giugno 2012 (prot. Autorità n. 019673);
- la società AIM Vicenza S.p.A. non si è avvalsa della facoltà di richiedere l'audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR 244/01;
- nella citata comunicazione del 30 marzo 2012 (prot. Autorità n. 010797 del 5 aprile 2012), la società AIM Vicenza S.p.A. ha comunicato di aver volturato, in data 26 ottobre 2011, la concessione del servizio di distribuzione di energia elettrica alla sua controllata AIM Servizi a Rete S.r.l. .

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base della documentazione istruttoria, tenuto conto della dichiarazione della società AIM Vicenza S.p.A. di accettazione della metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità e delle altre osservazioni e informazioni fornite, fissare il coefficiente Csa, con riferimento al valore complessivo del ricavo ammesso perequato dell'anno 2004 nella misura pari a 0,0445;
- prevedere che il fattore di correzione specifico aziendale per l'anno 2004 venga riconosciuto alla società AIM Vicenza S.p.A., società che ha presentato istanza ai

sensi della deliberazione 96/04 e per la quale è stata completata la relativa attività istruttoria

DELIBERA

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3, del Testo integrato, per la società AIM Vicenza S.p.A., per l'anno 2004, pari a 0,0445;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda, alla società AIM Vicenza S.p.A., l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004, sulla base del fattore di cui al punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società AIM Vicenza S.p.A., alla società AIM Servizi a Rete S.r.l. e a alla Cassa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni